

1- La legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha stabilito, all'art 1 comma 578, che "nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture di gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata". Quanto sopra al fine di consentire ad AIFA di rilevare correttamente il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC.

Il modello di offerta tuttavia non consente di esporre una serie di quotazioni relative a servizi, quali il trasporto e i canoni di noleggio dei serbatoi e di telemonitoraggio.

Inoltre, non è chiaro se alcuni servizi riportati nel capitolato speciale di appalto (servizi logistici di cui all'art 5, analisi rischi, servizio di gestione delle emergenze di cui all'art 6, servizi per l'utilizzo in sicurezza dei gas di cui all'art 7, corsi di formazione di cui all'art 11 e servizi di censimento e aggiornamento del rilievo impianti di cui all'art 12) debbano far parte delle voci "omnicomprensive" del modello di offerta "servizi di gestione e "servizi particolari" e sotto quale delle sopra citate voci debba essere collocato ciascun servizio.

Tutti gli elementi sopra riportati sono causa di indeterminatezza in quanto non è possibile alla ditta candidata conoscere con esattezza le prestazioni comprese nelle singole voci di offerta né tantomeno effettuare una stima precisa dei costi da sostenere.

Tali elementi sono inoltre illegittimi, in quanto le quotazioni di alcuni servizi verrebbero ricomprese nel prezzo del farmaco, contrariamente alle disposizioni della legge di bilancio in vigore.

Si rende pertanto necessaria una revisione degli atti di gara mediante inserimento di una serie di voci inerenti ai servizi, che siano dettagliate e distinte dal prezzo del prodotto.

Al fine di una corretta compilazione dell'offerta economica si chiarisce quanto segue:

<b>Attività</b>	
Servizi di gestione	Servizi logistici, analisi rischi, servizio di gestione delle emergenze servizio di utilizzo in sicurezza dei gas, servizi di censimento
Servizi particolari	Corsi di formazione aggiornamento del rilievo impianti

2- In relazione al criterio di aggiudicazione della procedura rileviamo che, mentre all' Art. 13.2 "Modalità di attribuzione del punteggio tecnico" del Disciplinare di Gara sono dettagliati i coefficienti e la formula di calcolo per la determinazione del punteggio tecnico, nulla viene riportato in merito al punteggio economico. Infatti, all'Art.13.1 "Modalità di attribuzione del punteggio economico" viene soltanto indicato che il punteggio massimo di 30 è composto da 25 punti in base all'offerta e da 5 punti in base allo ribasso percentuale relativo alla manutenzione straordinaria. Osserviamo che tale lacuna non consente alle ditte candidate di effettuare le necessarie valutazioni ai fini della formulazione delle proposte economiche.

Tale previsione costituisce un ulteriore aspetto di indeterminatezza, che non consente alle ditte candidate di effettuare le corrette valutazioni.

Vi chiediamo pertanto di voler integrare gli atti di gara riportando la formula per l'attribuzione del punteggio economico, che costituisce informazione fondamentale ai fini della presentazione delle offerte.

Si chiarisce di seguito la formula prevista dal disciplinare di gara.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato su un massimo di 30 punti così calcolato:

CRITERIO ECONOMICO	PUNTEGGIO $w_i$
A. Importo totale	25
B. Ribasso percentuale rispetto da applicare all'importo presunto quinquennale di E. 100.000,00 relativo alla manutenzione straordinaria	5

Il punteggio economico all'offerta economica verrà assegnato con la seguente formula:

$$PE(a) = P_c(a) + P_r(a)$$

Dove:

$PE(a)$  = punteggio attribuito all'offerta (a)

$P_c(a)$  = punteggio economico attribuito all'offerta a per il minor prezzo

$P_r(a)$  = punteggio economico attribuito all'offerta a per il Ribasso percentuale manutenzione straordinaria

*A. La determinazione del punteggio attribuito per il minor prezzo verrà determinato utilizzando la seguente formula:*

$$P_a = (r_a/r_{max}) * 25$$

Dove:

$R(a)$  = importo offerto dal concorrente a

$R(max)$  = importo maggiore maggiore tra quelli ricevuti

$P_a$  = punteggio economico attribuito all'offerta a per il prezzo offerto

*B. La determinazione del punteggio attribuito al Ribasso percentuale manutenzione straordinaria*

*verrà determinato utilizzando la seguente formula:*

$$P_a = (r_a/r_{max}) * 5$$

Dove:

$R(a)$  = percentuale di sconto offerta dal concorrente a

$R(max)$  = percentuale di sconto maggiore tra le offerte ricevute

**3- L'art 7 del disciplinare di gara relativo alla Documentazione Amministrativa prevede quanto segue in merito al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008: " In caso di raggruppamento o consorzio, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso, fermo restando che dovrà essere posseduto dall'impresa che eseguirà le attività riferite alla certificazione". Rileviamo a tal proposito che la certificazione UNI EN ISO 9001 è relativa ad un sistema di gestione delle attività svolte dall'azienda nel complesso e, pertanto, non è un requisito frazionabile. Dal momento che la norma ISO 9001 non è inerente ad un'attività specifica non si può neppure sostenere che il requisito debba essere**

**posseduto dall'azienda che svolge le prestazioni oggetto di certificazione. Vi chiediamo pertanto di rettificare la sopra citata disposizione prevedendo, in caso di RTI, il possesso della certificazione in capo a tutte le aziende del raggruppamento.**

il possesso della certificazione in capo a tutte le aziende del raggruppamento.

**4 in virtù delle considerazioni sopra esposte ai punti 1) , 2) e 3), onde evitare contenziosi giudiziari all'esito della gara, appare, quindi, opportuno ed anzi necessario, nonché rispondente all'interesse pubblico, una modifica in autotutela della lex specialis di gara**

**Siamo inoltre a chiedere i seguenti chiarimenti:**

**L'art . 7 del disciplinare prevede che l'attestazione SOA cat. OS 3 classifica I debba essere posseduta, in caso di RTI verticale, dalla società che si occuperà delle attività ad essa riferite. Siamo a chiederVi conferma che siano ammesse ATI di natura verticale e, a tal proposito, di voler dettagliare le prestazioni principali e secondarie.**

Ai sensi del art 48 comma 2 si specifica che il mandatario esegue la prestazione principale " fornitura di gas", mentre le imprese mandanti in quota parte le prestazioni secondarie.

**5 All' Art.3 del Capitolato Tecnico viene indicato che "tutte le centrali di stoccaggio ed erogazione installate dovranno essere marcate PED secondo la Direttiva 97/23/CE".**

**Si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che tale requisito è riferito soltanto ai serbatoi di liquido criogenico.**

E' riferito soltanto ai serbatoi di liquido criogenico.

**6 - All'Art. 4.5 del Capitolato Tecnico "Acquisiti a Listino" si fa riferimento, per eventuali future esigenze, ad un listino, allegato agli atti di gara, dei beni da fornire alla Stazione Appaltante. Non avendo reperito tale listino, siamo a chiederVi di voler allegare tale documento .**

Si riferisce al listino depositato alla camera di commercio

**7 All'Art. 8.5 c) "Risorse da gestire" del Capitolato Tecnico viene richiesta la presenza continuativa di almeno un tecnico presso l'INMI Lazzaro Spallanzani negli orari lavorativi ad effettuare il servizio di manutenzione. Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che tra le attività in carico al tecnico vi sia anche quella di gestione e movimentazione bombole.**

Si conferma

**5 Al fine di quantificare i costi relativi al servizio di monitoraggio dei gas anestetici e di analisi del microclima, si richiede alla Stazione Appaltante di conoscere il numero di sale operatorie e locali di preparazione/risveglio oggetto di verifica.**

2 sale operatorie e due locali di preparazione e risveglio